

MANCA IL COORDINAMENTO TRA LE DIVERSE LISTE DI PAESI

Singapore e Lussemburgo sono collaborativi, ma anche no

DI FRANCESCO SQUEO

Difetto di coordinamento tra lista dei paesi collaborativi e quella dei paesi con regimi fiscali privilegiati. E quanto emerge dalla lettura del novellato art. 5, comma 2, del dl n. 167/90 e della circolare n. 38/E del 23 dicembre scorso. Quest'ultima a pagina 18 fotografa i paesi collaborativi (si veda *ItaliaOggi* del 24 dicembre), determinati in considerazione della sussistenza di un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, con riferimento ai «titolari effettivi» che detengano, invece, investimenti e attività finanziarie all'estero, tramite società o entità giuridiche localizzate in paesi o territori diversi da quelli di cui alla citata lista (cosiddetti «non white list»). Da un primo confronto emerge chiaro che paesi quali il Lussemburgo e Singapore si trovano al contempo a essere considerati da un lato collaborativi, e dall'altro, paradisi fiscali. Delle due l'una: l'angolo visuale deve essere quello di cui alla ratio del dl n. 167/90, è cioè dell'esercizio del potere di controllo dell'amministrazione finanziaria su quanto detenuto all'estero dai contribuenti residenti, di cui all'art. 4, comma 1, del dl n. 167/90. Su queste basi, sarebbe (stato) più coerente calibrare l'art. 5, comma 2, sui paesi diversi da

quelli collaborativi («non white list»), e non già sulle (improprie) liste di cui ai paradisi fiscali per le persone fisiche e di cui alla normativa Cfc (rispettivamente dm 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001). Obiettivo del monitoraggio fiscale è fotografare il patrimonio detenuto all'estero per arrivare al reddito, essendo a detti fini del tutto irrilevante il livello di tassazione praticato ivi. Invero non è da dimenticare che trova già attuazione la normativa italiana sulle Cfc per la parte reddituale di quanto detenuto all'estero: la violazione sarebbe perciò duplice (Cfc e monitoraggio; essendo peraltro le due sostanzialmente l'una la duplicazione dell'altra, se si pensa a quanto è richiesto di dover indicare nel quadro Cfc). Come noto la norma Cfc di cui all'art.167 del Tuir fa espresso riferimento ai paesi white list di cui all'art. 168-bis, del Tuir. In attesa di quest'ultima lista, è la stessa circolare 38/E a chiarire che occorra fare riferimento alla lista dei paesi collaborativi, di cui a pagina 18, per i fini di cui al monitoraggio fiscale, per i titolari effettivi. Ma vi è di più. Se la lista dei paesi collaborativi si è resa necessaria per applicarla con riferimento (ai soli) titolari effettivi, di cui alla normativa anticiclaggio, allora ciò vuol dire che trattandosi necessariamente di partecipazioni eccedenti il 20% di cui all'art.168 del Tuir (società «collegate» estere, localizzate in paesi non white list), considerato che è titolare

effettivo chi integra una partecipazione di almeno il 25% più 1 (perciò maggiore del 20%), allora quest'ultimo già vede applicata la disciplina sulle società collegate estere, operante ai fini reddituali. Come è noto il contribuente residente deve presentare il modello Unico, compilando il quadro FC, dando evidenza del reddito a esso attribuibile per trasparenza. A questo punto il problema appare più chiaro: perché applico la sanzione raddoppiata su quanto detenuto e non dichiarato in Lussemburgo, se considero quest'ultimo quale paese collaborativo perché gli riconosco attuare un adeguato scambio di informazioni con l'Italia? Il (potere di) controllo dell'amministrazione finanziaria è perciò garantito a priori. Per inciso, il Lussemburgo sconta ancora il paradosso di essere incluso nella lista Cfc di cui al dm 21 novembre 2001, che all'art. 3, lo vede indicato limitatamente alle società holding del '29. Non può tacersi che queste ultime non esistono più dal 2010, essendo stata allora abrogata la sottesa legge lussemburghese risalente al 1929. Dette società sono state tutte necessariamente liquidate, ovvero variate mediante modifica statutaria in società pienamente imponibili ivi. Si è in tempo per evitare distorsioni e ambiguità applicative.

—© Riproduzione riservata—

Difetto di coordinamento tra lista paesi collaborativi e regimi fiscali privilegiati

| | |
|--|---|
| <i>Sanzioni raddoppiate e «luogo di detenzione» degli investimenti e delle attività estere</i> | L'art. 5, comma 2, del dl 167/90 guarda ai regimi fiscali privilegiati, di cui alle liste dm 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, anziché ai paesi «non white list» |
| <i>Il monitoraggio fiscale e la sua «ratio»</i> | Obiettivo di cui al dl 167/90 è l'effettivo esercizio del potere di controllo sul patrimonio detenuto all'estero (suscettibile di produrre reddito) |
| <i>Le liste «nere» persone fisiche e Cfc hanno finalità diverse da quella di cui al monitoraggio fiscale</i> | La disciplina Cfc, perseguendo finalità diverse dal monitoraggio fiscale, richiede già la dichiarazione dei redditi generati in paesi con regime fiscale privilegiato |

